

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO

Il G.L. dr. **Margherita Bertolase**

nel procedimento ex art. 28 legge 300/1970 iscritta al n. 797/2005 RG promosso con ricorso depositato il 17.5.2005 da:

SNAMI

con avv. Enrico Pannasillo e avv. Paolo Zanardi

c/ **REGIONE VENETO**

con avv. Romano Morra, Ezio Zanen e Luisa Loncal

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 30.5.2005, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. A fronte della condotta censurata come antiindacale, indicata nell'esclusione dello SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) dalla partecipazione attiva, con diritto di prendere la parola, esprimere le proprie posizioni ed interloquire, dalla trattativa per la stesura dell'accordo regionale attuativo dell'ACN Medicina Generale 2001-2005, la Regione Veneto si difende invocando l'art. 22 comma 10 dell'Accordo Nazionale reso esecutivo il 23 marzo 2005.

precisata che le due riunioni già svoltesi nel mese di aprile c.a., delle quali i rappresentanti dello Snami hanno effettivamente ricevuto comunicazione solo per conoscenza, hanno avuto carattere esclusivamente informativo, la Regione stessa rivendica in ogni caso la legittimità del proprio operato rilevando che ai sensi di tale disposizione (appunto art. 22 c. 10) sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali unicamente le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale: non avendo lo Snami firmato tale accordo, non è stato convocato alle trattative in sede locale.

2. L'assunto difensivo risulta fondato in quanto:

- pur dovendosi escludere – contrariamente a quanto ritenuto in sede di prima applicazione della normativa introdotta dalla Statuto dei Lavoratori – che l'intento lesivo costituisca elemento costitutivo del comportamento antiindacale, la conformità dell'omessa convocazione al contenuto dell'accordo nazionale rende comunque inapplicabile la tutela ex art. 28: sono, infatti, insussistenti sia il contrasto con norme imperative e la violazione di obblighi contrattualmente assunti, che, ancor più, la riconducibilità della condotta datoriale agli estremi dell'abuso del diritto;
- l'esclusione dalla trattativa regionale di organizzazione sindacale pur dotata, come è pacificamente lo Snami, di rappresentatività sul piano nazionale non costituisce

violazione della prerogativa sindacali in quanto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 20 giugno 1995 n. 8166), non opera, nell'attuale sistema normativo, un generale principio di parità di trattamento nei confronti delle diverse organizzazioni sindacali.

Non è in sostanza individuabile nell'ordinamento alcuna norma, ordinaria o costituzionale, che imponga una parità di trattamento dei sindacati all'interno delle imprese, sussistendo solo divieti di discriminazione tra singoli lavoratori, ovvero divieti di ostacolo o limitazione di attività proprie del sindacato.

Ed infatti se, da un lato, l'ordinamento riconosce a tutte le organizzazioni sindacali eguale diritto all'esercizio di attività sindacali, assicurando l'attività di proselitismo e sostegno economico (art. 28 Statuto dei Lavoratori), ponendo garanzie contro atti discriminatori (artt. 15 e 16 della stessa legge), vietando i c.d. sindacati di comodo (art. 17), dall'altro lo stesso legislatore ha ritenuto di introdurre ragionevoli elementi di differenziazione nella tutela dei diversi sindacati, quale, ad esempio, il criterio della rappresentatività.

Ciò conferma che, come ritenute sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, una disciplina differenziata non sempre è ingiustificata: in definitiva, al di sopra di una base minima di garanzie, comune a tutti i sindacati, in linea di massima deve ritenersi irrilevante ogni disparità di trattamento che il datore di lavoro con il proprio comportamento ponga in essere nei confronti della associazione sindacali.

Con riferimento alla problematica della parità di trattamento è stata più volte in particolare esclusa la sussistenza a carico del datore di lavoro di un obbligo a trattare con un determinato sindacato, e quindi più in generale di un obbligo assoluto di aprire trattative per la stipulazione di contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali.

3. Applicati tali principi al caso di specie, tenuto conto che la Regione ha agito in conformità al disposto dell'art. 22 c. 10 della ACN, il suo rifiuto (desumibile dall'omessa convocazione alle riunioni di aprile) di coinvolgere la SNAMI nelle trattative per la stipula degli accordi regionali non appare idoneo a configurare condotta antisindacale.

Il ricorso ex art. 28 va, quindi, rigettato

Visto l'art. 28 legge 300/1970.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.

Si comunici.

Venezia, 9.8.2005

IL CANCELLIERE ES
(Pasqua Blacoso)

TRIBUNALE ORDINARIO - VENEZIA

DEPOSITATO

Venezia, 9 8 2005

IL CANCELLIERE ES
(Pasqua Blacoso)



Il GL
dr. Margherita Bortoloso